



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato MANNORI GIANPAOLO Corrado (id FSI 120776)

Con segnalazione del 6 ottobre 2019 veniva riferito dall'Arbitro principale del “1° Florence Rapid” Marmili Giulio quanto segue:

“Durante lo svolgimento del turno 7 di 9 del torneo 1° Florence Rapid Open, io, Giulio Marmili, ho invitato, come anche nei turni precedenti, tutti i giocatori NON più in partita (dunque spettatori) ad uscire cortesemente dalla sala del torneo onde evitare disturbo alle partite ancora in corso. Il Sig. Gianpaolo Mannori si è rifiutato di uscire e, dopo un secondo invito (sempre ocon lo stesso tono di cortesia) ha motivato il suo rifiuto dicendo: “ MA GUARDA QUI QUESTI ARBITRI. NO, IO NON ESCO”; io ho insistito e lui stavolta ha risposto: “CHIAMA I CARABINIERI, IO TI DENUNCIO”, ripetendolo due volte. L'ho guardato in viso, era rosso e visibilmente alterato. Mannori si è rifiutato di uscire; nel frattempo la maggior parte delle partite in corso si era conclusa, ma restavano alcune partite con giocatori a corto di tempo. Ho chiesto ancora una volta a Mannori di uscire e lui ha ripetuto “no non esco”. A quel punto ho preferito non rischiare di esasperare il giocatore e concentrarmi sulle emergenze delle partite in corso, soprattutto quelle dove i giocatori erano a corto di tempo. Si è concluso il tunro 7 e, mentre inserivo i risultati, Mannori è venuto al mio tavolo e mi ha detto: “SE RIPORTI, RIPORTA ANCHE LE 15 PERSONE CHE ERANO IN SALA PERCHE? TU MANDI VIA SOLO GLI AMICI”. L'ho guardato in viso ed era ancora visibilmente alterato; detto questo è andato via, ripresentandosi regolarmente in gioco al turno 8. Durante il turno 9, dopo la fine della partita Lazzeri-Mannori, vinta da Lazzeri, come in precedenza ho invitato entrambi i giocatori (ormai spettatori) ad uscire dalla sala: Lazzeri ha immediato abbandonato la sala, mentre Mannori è rimasto al suo posto, girando la testa dall'altra parte rispetto a me. Ho nuovamente chiesto per favore di uscire ai giocatori non più in partita e questa volta Mannori, senza dire nulla, si è alzato, ha tergiversato qualche secondo e poi è uscito....”

Non perveniva nota alcuna da parte dell'incolpato

L'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

“... i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”.

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che:

“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”.

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che:

“i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...”.

L'articolo 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

“1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. 2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. 3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione”.

L'articolo 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina prevede le sanzioni dell'ammonizione, della deplorazione e, in caso di recidiva, la sospensione da uno a sei mesi.

Nel caso di specie, l'arbitro ha invitato coloro i quali avevano terminato il proprio turno di gioco e gli spettatori ad allontanarsi, al fine di evitare che fossero disturbati coloro i quali stavano ancora disputando la partita, adempiendo così al dovere di assicurare il mantenimento di un buon ambiente di gioco. Non è quindi in alcun modo giustificabile la condotta del tesserato che ha opposto una inspiegabile resistenza, rivolgendosi al direttore di gara in modo del tutto inappropriato.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **sospensione per giorni trenta** nei confronti del tesserato Mannori Gianpaolo.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 22/10/2019

Il Giudice Sportivo Nazionale